

ARIANNA ZANON
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento



**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI ART. 3 COMMA 4 DLGS 23.06.2011 N. 118**

Revisore unico

Nome Cognome: Arianna Zanon

Indirizzo: 38023 Cles, Via Andreas Hofer 81

Telefono: 347 7389589

Posta elettronica: ariannazanon@hotmail.it

Posta elettronica certificata: arianna.zanon@pec.odctrento.it

Premesso:

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta dott.ssa Arianna Zanon, Revisore dei Conti di Codesto spettabile Ente ai sensi dell'art.35 della L.R. 1/1993 nominata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 giugno 2020,

- ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla rettifica per errore materiale nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 del Dlgs 23.06.2011 n. 118, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del Dlgs n. 267/200 (TUEL);
- dato atto che con deliberazione n. 2 di data 05.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- dato atto che con determinazione del Servizio Finanziario n.52 dd. 31.12.2020 si è provveduto alla "Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quarte dell'art. 175 del D.lgs. 267/2020 – parte corrente – competenza e cassa;

- dato atto che con deliberazione n. 6 di data 31.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;
- dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 dd. 05.03.2020 è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2020-2022, con il quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza;
- dato atto che con deliberazione n. 35 di data 5 maggio 2021 erano state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020;
- considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito
 - d) i debiti insussistenti o prescritti
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

- dato atto che per errore materiale non si è provveduto all'accertamento delle seguenti risorse:

- al P.F. E. 2.01.01.02.001 € 50.000,00
- al P.F.E. 2.01.01.01.018 € 21.660,00

- ritenuto di dover rettificare il dato errato assumendo un nuovo provvedimento procedendo a riapprovare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020 in particolare il totale dei residui attivi conservati;

- ritenuto pertanto necessario, per l'ente locale in questione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

- dato atto che sono stati effettuati i dovuti approfondimenti sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

a) la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;

b) l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

- considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati di cui in oggetto;

- riscontrato che non risulta necessaria la costituzione di ulteriori somme di FPV (Fondo pluriennale vincolato) sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale in quanto non risultano residui da reimputare contestualmente con entrate e spese correlate, tenuto conto che nel Bilancio di previsione 2020 sono state iscritte spese in conto capitale per la realizzazione di nuovi interventi ed opere pubbliche e che la costituzione del FPV in parte corrente è stata effettuata solo per i casi previsti dal principio contabile (spese del personale, spese legali ed entrate vincolate);

- richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

- visto il Regolamento comunale di contabilità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2001;

- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ARIANNA ZANON
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL,
l'organo di revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 Dlgs 23.06.2011 n. 118.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 11 maggio 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arianna Zanon', is positioned to the left of a circular professional stamp. The stamp contains the text 'ARIANNA ZANON', 'DOTTOR COMMERCIALISTA', and 'DOTTOR REVISORE CONTABILE' around a central emblem.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Arianna Zanon

